

# **COMUNE DI SAN PIERO PATTI**

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI AD ENTI, ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI**

### **INDICE**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Indirizzi del Consiglio Comunale

### **PARTE I**

#### **INTERVENTI IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI**

- Art. 3 – Albo Comunale delle Associazioni
- Art. 4 – Iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni
- Art. 5 – Contributo economico
- Art. 6 – Modalità di presentazione della richiesta di contributi
- Art. 7 – Concessione contributi per specifiche iniziative o manifestazioni
- Art. 8 – Decadenza del contributo
- Art. 9 – Concessioni di contributi straordinari
- Art. 10 – Concessioni in uso di beni mobili ed immobili di proprietà comunale
- Art. 11 – Patrocinio del Comune
- Art. 12 - Contributi nel settore scolastico

### **PARTE II**

#### **INTERVENTI DI AIUTO SOCIALE**

- Art. 13 - Campo di interventi e destinatari
- Art. 14 - Tipologia degli interventi
- Art. 15 - Assistenza economica
- Art. 16 - Assistenza economica in cambio di attività socialmente utili
- Art. 17 – Contributo per utenze e spese di affitto
- Art. 18 – Modalità d'accesso e presentazione istanza
- Art. 19 – Procedimento amministrativo
- Art. 20 - Contributi su farmaci

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 21 – Albo beneficiari
- Art. 22 - Utilizzo dati personali
- Art. 23 - Rinvio
- Art. 24 - Entrata in vigore

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 13 della L. R. 10/91 e per consentire la realizzazione delle finalità previste dall'art.2 del vigente Statuto Comunale, disciplina le procedure ed i criteri che regolano la concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e patrocinio, anche sotto forma di concessione di locali, impianti ed attrezzature, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale, di iniziative di carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo e sportivo, di interesse generale e senza fini di lucro.

I benefici suddetti possono essere concessi per lo svolgimento di attività istituzionalmente previste nei rispettivi statuti e/o per singole iniziative occasionali e/o di carattere straordinario, purché rispondenti alle finalità previste nello Statuto Comunale.

Il presente Regolamento disciplina, altresì, la concessione di contributi a singoli cittadini o nuclei familiari, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni di disagio economico o di emarginazione sociale o semplicemente per consentire l'accesso ad una soglia minima di qualità della vita.

Stabilisce, infine, i criteri da adottare per l'erogazione di servizi ad anziani, inabili, minori.

### **Art. 2 – Indirizzi del Consiglio Comunale**

Ogni anno, con l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Comunale stabilisce le sezioni di intervento verso le quali indirizzare il proprio sostegno, individuando l'ammontare delle risorse destinate alle varie sezioni e determina i finanziamenti da destinare a singole manifestazioni.

Nello stesso ambito determina i finanziamenti da destinare agli interventi di natura economica per alleviare situazioni di disagio.

## **Parte I**

### **INTERVENTI IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI**

#### **Art. 3 – Albo Comunale delle Associazioni**

E' istituito l'Albo Comunale delle Associazioni che intendono collaborare con il Comune di San Piero Patti per la realizzazione delle finalità previste dallo Statuto Comunale, che è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:

- a) Attività socio-assistenziali;
- b) Attività sportive, ricreative e del tempo libero;

- c) Attività culturali, di tutela e valorizzazione del territorio e dei beni culturali;
- d) Attività educative di tutela ambientale;

#### **Art. 4 – Iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni**

Le associazioni, con sede in San Piero Patti, possono chiedere l’iscrizione nell’apposito Albo, indicando una o più sezioni tematiche e presentando idonea documentazione.

La richiesta di iscrizione è presentata al Responsabile dell’Area Ambiente Sviluppo e Socio Culturale dal legale rappresentante, unitamente a dichiarazione, sottoscritta secondo le disposizioni legislative, dalla quale risultino:

- a. Lo svolgimento di attività nei settori delle sezioni tematiche indicate;
- b. La sede legale;
- c. La consistenza associativa ed il nome del rappresentante legale;
- d. L’assenza di fini di lucro;
- e. L’assenza di interessi economici, politici, sindacali o di categoria degli associati.

Alla richiesta vanno allegati l’atto costitutivo e/o lo Statuto dell’Associazione registrati nelle forme di legge.

Le Associazioni hanno l’obbligo di comunicare, entro 30 giorni, le variazioni di sede sociale, di statuto e di rappresentante legale avvenute successivamente all’iscrizione.

Il responsabile suddetto cura l’aggiornamento di tale Albo.

#### **Art. 5 – Contributo economico**

L’attribuzione di un contributo economico può avvenire esclusivamente per le attività delle forme associative che rientrano nelle sezioni tematiche individuate dal Consiglio Comunale come sezioni d’intervento.

Al fine di assicurare uniformità di trattamento dei soggetti richiedenti, i contributi saranno quantificati sulla base di parametri fissi ottenibili in base ad elementi che hanno obiettiva rilevanza ed ai quali saranno attribuiti dei punti:

1. Attività socio-assistenziali
  - I. Organizzazione nel Comune di attività socio assistenziali di volontariato e di promozione sociale Punti 6
  - II. Partecipazione ad attività proposte dal Comune Punti 6
  - III. Partecipazione ad attività socio- assistenziali di volontariato di promozione sociale organizzati sul territorio Punti 3
  - IV. Organizzazione di attività rivolte esclusivamente ai propri soci Punti 1
  
2. Attività sportive, ricreative e del tempo libero;
  - I. Attività nel settore giovanile Punti 6
  - II. Adesione e partecipazione ad attività proposte dal Comune Punti 6
  - III. Partecipazione ad attività agonistiche a carattere locale, provinciale, regionale, nazionale Punti 3
  - IV. Attività rivolta a soli soci Punti 1
  
3. Attività culturali, di tutela e valorizzazione del territorio e dei beni Culturali
  - I. Organizzazione nel Comune di mostre, convegni, rassegne, esposizioni, feste popolari, sagre che valorizzino il territorio e contribuiscano alla sua conoscenza Punti 6
  - II. Adesione e partecipazione ad attività promosse dal Comune per la

- |   |         |
|---|---------|
| valorizzazione del territorio e dei beni culturali  | Punti 6 |
| III. Attività che promuovano la conoscenza del territorio in altre comunità, sia nazionali che internazionali | Punti 3 |
| IV. Attività riservata ai soci o a gruppi ristretti di persone  | Punti 1 |
4. Attività educative di tutela ambientale;
- |  |         |
|--|---------|
| I. Sostegno ad iniziative per tutelare e salvaguardare l'ambiente e la natura  | Punti 6 |
| II. Partecipazione ad iniziative promosse dal Comune o da Associazioni ambientaliste per la valorizzazione dell'ambiente | Punti 6 |
| III. Iniziative di sensibilizzazione al rispetto dei valori naturali ed ambientali                                       | Punti 3 |
| IV. Attività riservata ai soci   | Punti 1 |

Ulteriori 5 punti verranno attribuiti alle associazioni che nel periodo estivo organizzeranno attività ricreative e culturali, che si qualifichino come occasioni di valido intrattenimento per turisti e cittadini e che si caratterizzino come occasioni per la promozione dell'immagine del nostro Comune.

L'organo competente assegna al Responsabile dell'Area Ambiente Sviluppo e Socio Culturale le risorse destinandole alle varie sezioni.

Il Responsabile del Servizio predispone per ogni sezione il piano di riparto delle risorse destinate alle varie sezioni in maniera direttamente proporzionale al punteggio attribuito alle associazioni richiedenti, all'onere sostenuto per la realizzazione delle attività e tenendo in considerazione eventuali altri finanziamenti concessi da enti pubblici.

#### **Art. 6 – Modalità di presentazione della richiesta di contributi.**

La richiesta di contributo deve essere presentata dal legale rappresentante dell'associazione, entro il 31 maggio dell'anno per cui si chiede il contributo.

La richiesta deve specificare:

- l'entità del contributo richiesto;
- deve essere accompagnata da dettagliata descrizione dell'attività che si è svolta e che si intende svolgere nell'anno di competenza, contenente i tempi ed i modi di svolgimento, i destinatari dell'attività;
- dettagliato preventivo di spesa, nonché dichiarazione in ordine ad eventuali altre sovvenzioni o sponsorizzazioni richieste od ottenute da altri enti pubblici e privati, con indicati gli importi;
- indicazione della persona abilitata alla riscossione per conto dell'associazione o numero di conto corrente bancario o postale.

Il Responsabile del Servizio provvede all'erogazione del contributo, determinato secondo i criteri espressi nel precedente articolo in due soluzioni, il 50% come anticipazione ed il 50% a presentazione del conto consuntivo delle entrate e delle spese riferito all'attività svolta nell'anno per il quale è stato richiesto contributo.

Il rendiconto deve essere presentato entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, deve essere firmato dal legale rappresentante dell'associazione e corredato da:

- fatture in originale quietanzate a dimostrazione della spesa sostenuta per un importo non inferiore al contributo concesso;

- fatture in copia quietanzate, pari alla differenza tra l'ammontare dell'intera spesa risultante nel rendiconto e l'ammontare del contributo;
- indicazione delle sovvenzioni, contributi e sponsorizzazioni, ottenuti da enti pubblici o privati;

### **Art. 7 – Concessione contributi per specifiche iniziative o manifestazioni**

L'Amministrazione Comunale può concedere contributi anche per singole iniziative o manifestazioni ad Enti, Associazioni, Comitati e soggetti privati.

La Giunta Municipale, approvato il bilancio di previsione, indica la tipologia delle manifestazioni che intende sostenere.

La richiesta di contributo deve essere presentata almeno trenta giorni prima dello svolgimento della manifestazione e deve contenere l'ammontare del contributo richiesto, nonché ogni altro intervento richiesto al Comune.

Deve essere accompagnata da relazione descrittiva dell'attività o della manifestazione che si intende realizzare, contenente una dettagliata previsione delle spese, di come si intendono sostenere, delle entrate, i tempi ed i modi di svolgimento, nonché copia, dello statuto, se non in possesso dell'amministrazione, del bilancio dell'anno precedente, se in possesso, e nominativo della persona delegata alla riscossione del contributo o numero di conto corrente bancario o postale.

Tali contributi saranno concessi compatibilmente con le disponibilità finanziarie del Comune, prendendo in considerazione gli scopi, i destinatari della manifestazione o iniziativa, la rilevanza.

I destinatari del contributo devono pubblicizzare mediante strumenti fonici, con l'apposizione di un manifesto nel luogo dove si svolge la manifestazione e anche con l'apposizione del logo sui manifesti pubblicitari, che la manifestazione, l'iniziativa è realizzata con il contributo dell'Amministrazione comunale.

Il contributo può essere concesso in due soluzioni il 30% come anticipo e l'ulteriore 70% a presentazione della documentazione di cui ai punti successivi.

Entro 60 giorni dalla conclusione della manifestazione, gli assegnatari del contributo dovranno far pervenire:

- Rendiconto analitico delle entrate e delle uscite della manifestazione approvato, ove ricorra, dagli organi statutari
- Documentazione di spesa, in originale, per un importo non inferiore al contributo concesso;
- Documentazione di spesa, in copia autenticata, conforme alle vigenti disposizioni, pari alla differenza tra l'ammontare dell'intera spesa ed il contributo concesso.

### **Art. 8 - Decadenza dal contributo**

Decadono dal beneficio del contributo concesso a norma del presente regolamento i destinatari che non realizzino l'attività o la manifestazione così come descritta nella relazione allegata all'istanza di contributo o non presentino il rendiconto senza giustificato motivo.

La realizzazione in forma ridotta dell'attività o della manifestazione può consentire l'erogazione in forma ridotta del contributo.

Decadono, altresì, dal beneficio del contributo i destinatari che non hanno provveduto a pubblicizzare, con le modalità indicate all'art. precedente, che la manifestazione è stata realizzata col contributo dell'Amministrazione.

Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato e si verifichi una delle circostanze indicate ai commi precedenti, si procederà al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.

### **Art. 9 – Concessioni di contributi straordinari**

In particolari casi, adeguatamente motivati, può essere concesso un contributo straordinario, una tantum ad Enti od Associazioni che con la loro attività abbiano ottenuto traguardi significativi o siano stati in grado di organizzare iniziative di particolare interesse per la comunità.

### **Art. 10 – Concessioni in uso di beni mobili ed immobili di proprietà comunale**

Alle associazioni, istituzioni o enti, senza fine di lucro possono essere concessi in uso gratuito od a canone agevolato immobili o attrezzature di proprietà dell'Amministrazione comunale, ad integrazione o in sostituzione dei contributi descritti negli articoli precedenti, da adibire allo svolgimento, anche in via occasionale, delle loro attività o a loro sede.

La concessione in uso deve essere regolata in apposita convenzione o in apposito contratto, nella quale siano determinati gli obblighi delle parti, la durata ed i termini iniziale o finale.

La convenzione di cui al presente comma dovrà prevedere l'obbligo, a carico del soggetto concessionario, di produrre una dichiarazione, che attesti l'impegno a mantenere in buono stato di conservazione l'immobile concesso.

La convenzione potrà altresì prevedere l'obbligo del versamento di un'adeguata cauzione per l'utilizzo degli immobili o delle attrezzature in uso gratuito, da stabilire con opportuno provvedimento o la sottoscrizione di una polizza assicurativa per eventuali danni che possono essere arrecati all'immobile.

### **Art. 11 – Patrocinio del Comune**

Per favorire l'iniziativa dei suoi cittadini, organizzati in gruppi o associazioni, per lo svolgimento di attività di rilevanza sociale e culturale che siano rivolte all'intera collettività il Comune si avvale anche dell'Istituto del Patrocinio.

Il Patrocinio può essere riconosciuto agli organismi, enti o associazioni, operanti sul territorio che lo richiedano.

La concessione del patrocinio del Comune può comportare a favore dei richiedenti:

- a) concessione gratuita di locali o impianti di proprietà del Comune;
- b) l'assunzione a carico del Comune delle spese per la stampa di manifesti;
- c) affissione gratuita di manifesti;
- e) predisposizione degli atti amministrativi, nonché spedizione del materiale pubblicitario da parte del personale comunale;

- f) vigilanza esterna: utilizzo di personale della Polizia Locale;
- g) utilizzo di attrezzature, transenne, ecc. (da indicare dettagliatamente nell'istanza);
- h) uso di piazze, vie e spazi pubblici in genere;

Le richieste di patrocinio devono uniformarsi ai progetti e ai programmi formulati dall'Amministrazione Comunale nella sua attività programmatoria.

Le istanze per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore di iniziative, attività o manifestazioni devono essere indirizzate al Sindaco e presentate almeno 15 giorni prima della manifestazione o iniziativa. Nelle domande dovranno essere indicate le date di realizzazione, il genere d'iniziativa e i contributi richiesti all'Ente, tenendo conto di quanto prevede il presente regolamento.

Richieste che esulino dalla citata programmazione saranno prese in considerazione se compatibili con la programmazione stessa e con le risorse disponibili.

Il patrocinio del Comune è concesso dal Sindaco o dalla G.M..

Il Sindaco e gli Assessori competenti possono conferire targhe, coppe, medaglie, libri ed altri premi, secondo la natura e l'importanza dell'iniziativa, attività o manifestazione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Non può essere concesso il patrocinio o quanto indicato al comma precedente quando si tratti d'iniziativa, di attività o manifestazioni che abbiano finalità di lucro.

La concessione del patrocinio, con il logo del Comune deve risultare dai documenti che pubblicizzano l'iniziativa a pena di decadenza dalle misure di favore concesse.

## **Art. 12 – Contributi nel settore scolastico**

Nella redazione del bilancio possono essere previste somme per contributi alle scuole che operano nel territorio di questo Comune, al fine di concorrere al perseguimento dell'obiettivo dell'autonomia organizzativa didattica e finanziaria e di migliorare l'offerta formativa.

Nella relazione programmatica viene stabilita l'entità del contributo da assegnare alle scuole per acquisto attrezzature e/o per la realizzazione di particolari progetti formativi che dovranno essere concordati e realizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

Entro i 60 gg. successivi all'approvazione del bilancio, inoltre, saranno assegnati i finanziamenti per il minuto mantenimento, acquisto materiali di pulizia, stampati, registri, modesti rinnovi di materiale tecnico – didattico.

I contributi ed i finanziamenti suddetti devono essere iscritti nei bilanci delle istituzioni scolastiche ed utilizzati nel rispetto delle norme finanziarie che regolano la contabilità di tali istituzioni.

Dovrà essere data evidente ed esplicita pubblicità, pena la decadenza, del contributo concesso e nel caso di realizzazioni di manifestazioni la pubblicità deve essere effettuata con le modalità previste all'art.7.

Questi contributi e finanziamenti dovranno essere utilizzati e rendicontati entro e non oltre il 31 agosto dell'esercizio finanziario successivo a quello di concessione.

La mancata presentazione del rendiconto entro la predetta data e l'utilizzo delle somme in difformità al presente regolamento comporterà l'obbligo dell'immediata restituzione delle somme da parte dell'istituzione scolastica.

Il rendiconto dovrà essere analitico con descrizione sintetica dell'acquisto, numero e data della fatture, denominazione del fornitore, importo della fornitura o servizio, totale delle somme utilizzate.

Ad esso dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. Copia della delibera/e del Consiglio d'Istituto di utilizzo del contributo.
2. Copia delle fatture quietanzate con attestazione di congruità da parte dei dirigenti scolastici.

## **PARTE II**

### **INTERVENTI DI AIUTO SOCIALE**

#### **Art. 13 – Campo di interventi e destinatari**

Questa parte del Regolamento riguarda gli interventi che il Comune attua in favore di cittadini che si trovino in situazioni di bisogno.

Possono essere rivolti a persone singole o nuclei familiari, residenti nel Comune e sono finalizzati ad assicurare le essenziali condizioni materiali di vita, a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno utilizzo delle risorse personali, e a tutto quanto attiene la prevenzione o l'eliminazione delle situazioni determinanti stati di bisogno, disagio o emarginazione.

Tali interventi mirano a sostenere la persona promuovendone capacità e risorse, devono essere considerati uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee e si pongono all'interno di un processo di responsabilizzazione che deve mirare al raggiungimento dell'autonomia della persona.

Per la valutazione della situazione economica saranno applicati i criteri unificati previsti nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109 e dal D.P.C.M. del 7 maggio 1999.

#### **Art. 14 - Tipologia degli interventi**

Gli interventi possono essere di vari tipi:

- **Assistenza economica** che a sua volta si distingue in continuativa, straordinaria e temporanea; ;
- **Assistenza economica in cambio di attività socialmente utili;**
- **Contributo per utenze o per spese d'affitto;**
- **Contributo su farmaci;**

Ogni anno viene individuata la tipologia di interventi che si vogliono attuare e il limite massimo per ogni tipologia di intervento.

#### **Art. 15- Assistenza economica**

L' **Assistenza economica continuativa** consiste nell'erogazione di un contributo per un minimo di tre mesi e per un massimo di dodici mesi a persone e/o nuclei familiari che hanno un ISE inferiore al minimo vitale e non abbiano parenti tenuti agli alimenti che dispongano di risorse finanziarie congrue.

Tale intervento può essere rinnovato in casi particolari e previa verifica dei risultati ottenuti. Esso mira a fornire un sostegno economico a situazioni stabilmente carenti o per le quali non si prevedono sostanziali miglioramenti.



L'entità del contributo da erogare è pari alla differenza tra il reddito accertato ed il minimo vitale, intendendo con questo termine la soglia economica al di sotto della quale una persona ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse economiche sufficienti per i loro bisogni fondamentali.

Il minimo vitale sarà calcolato secondo quanto stabilito nel Regolamento tipo sulla organizzazione dei servizi socio assistenziali approvato con Decreto Presidenziale 28 maggio 1987.

**L'Assistenza economica straordinaria** è un contributo "una tantum" concesso a nuclei familiari o persone sole che si trovano a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito ed il ménage familiare.

Visto il carattere di eccezionalità di questo contributo non è possibile erogarlo per annualità successive, fatti salvi casi particolari che saranno valutati di volta in volta dall'assistente sociale.

**L'Assistenza economica temporanea** è un contributo concesso a nuclei familiari in presenza di portatori di handicap, con anziani non autosufficienti o con minori a carico con una situazione economica precaria a fronte di situazioni particolari.

Tale contributo viene erogato per un massimo di tre mesi ed in casi particolari anche in un'unica soluzione.

I destinatari di tale forma di assistenza devono essere privi di patrimonio immobiliare e mobiliare fatta eccezione per l'unità immobiliare, adibita ad abitazione principale e disporre di un reddito ISE non superiore a 7.000,00 € per un unico componente maggiorato del 20% per ogni ulteriore componente. Tale minimo viene rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.

#### **Art. 16 – Assistenza economica in cambio di attività socialmente utili**

In casi particolari, al fine di valorizzare le capacità e le risorse della persona l'assistenza economica può essere erogata in cambio di una attività lavorativa.

Tale attività sarà prestata per due ore giornaliere, per cinque giorni la settimana e per un massimo di due turni non continuativi di tre mesi.

La suddetta attività consiste in lavori di pubblica utilità (pulizia di locali comunali, manutenzione del verde pubblico, assistenza agli scolari davanti le scuole etc.).

I progetti saranno elaborati in base alla disponibilità finanziaria.

Si accede a tali progetti attraverso una graduatoria compilata secondo i seguenti criteri:

- Soggetti con problemi legati alla tossicodipendenza, alcolismo o con disabilità lievi, seguiti dai servizi socio-sanitari..... Punti 7
- Ragazze madri ..... Punti 7
- Nuclei familiari con almeno un minore..... Punti 6
- Per ogni minore, oltre il primo presente nel nucleo.....Punti 2
- Per ogni soggetto disoccupato presente nel nucleo.....Punti 5
- Nuclei familiari con un soggetto portatore di handicap grave .....Punti 6
- Nuclei familiari titolari di contratto di locazione.....Punti 2

A parità di punteggio si terrà conto dell'I.S.E.E.

Al soggetto inserito in tali progetti viene erogato un contributo mensile di € 350,00.

Tra l'Amministrazione comunale e i soggetti utilizzati nei progetti suddetti non si viene ad instaurare alcun rapporto di impiego, quest'ultimi dovranno stipulare con il Comune un apposito protocollo- disciplinare, come contratto d'opera ai sensi dell'art. 2222 del C.C. avente ad oggetto "prestazioni lavorative a favore della P.A. che non sono soggette ad I.V.A. in quanto occasionali e mirate ad una particolare forma di assistenza".

Il Comune dovrà stipulare apposita polizza assicurativa infortuni presso l'I.N.A.I.L.

Il Responsabile dell'Area Ambiente Sviluppo e Socio Culturale avrà il compito di ricevere le istanze, redigere ed approvare la graduatoria, avviare alle attività ed effettuare il relativo impegno di spesa.

A seconda delle attività svolte gli uffici competenti predisporranno il programma ed il calendario delle attività, saranno responsabili del registro delle presenze e della verifica dell'attività lavorativa resa dall'assistito. Le assenze dovranno essere recuperate.

Della attività resa sarà data comunicazione all'Ufficio Servizi Sociali per la liquidazione delle spettanze.

#### **Art. 17 - Contributo per utenze o per spese d'affitto**

Tale tipo di contributo è destinato a nuclei familiari che non riescono a sostenere le spese relative all'alloggio ( affitto, spese di riscaldamento, gas, luce ecc. ).

Tali nuclei devono avere un reddito I.S.E. che non superi il minimo vitale, devono abitare in alloggi in locazione, non avere proprietà immobiliari o diritto d'uso di beni immobili, né parenti tenuti agli alimenti che siano in condizione di offrire il loro aiuto.

Il contributo per il canone deve essere pagato al proprietario dell'immobile, mentre le bollette saranno pagate dall'ufficio servizi sociali.

#### **Art. 18 – Modalità d'accesso e presentazione istanza**

L'interessato agli interventi suddetti rivolge istanza ai Servizi sociali del Comune.

L'assistente sociale valuta in sede di colloquio quale tra le tipologie di interventi elencate nel precedente articolo è più opportuna per l'utente e farà compilare apposita domanda.

Nella richiesta dovrà essere autocertificata la composizione del nucleo familiare, il reddito ed il patrimonio posseduto.

Alla richiesta dovrà essere allegata idonea documentazione comprovante le dichiarazioni effettuate e ritenuta utile per valutare le circostanze, la natura, l'origine e l'entità del bisogno.

Al fine di verificare la veridicità delle informazioni fornite sia sulla situazione economica che familiare, i servizi sociali possono effettuare accertamenti mediante visite domiciliari ed anche per il tramite della Polizia Municipale.

#### **Art. 19 – Procedimento amministrativo**

L'Assistente sociale, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza corredata dalla documentazione, formula la proposta di concessione o di diniego del contributo, che dovrà essere poi valutata congiuntamente al Responsabile del Servizio ed al Responsabile del procedimento Servizi Sociali.

Nel definire la prestazione si dovrà operare in modo da fare il possibile affinché il contributo sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di difficoltà.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico il contributo può essere erogato a persona diversa dal richiedente che possa garantire un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare del beneficiario.

Definita la prestazione il Responsabile del Servizio determina con proprio atto il tipo di assistenza, le modalità ed il limite temporale anche in relazione alla disponibilità di bilancio ed alle richieste presentate.

Tale determinazione sarà comunicata ai richiedenti per iscritto presso il luogo di residenza, entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.

## **Art. 20 - Contributo su farmaci**

Possono accedere a tale contributo cittadini che devono affrontare, a causa di patologie particolarmente gravi, spese farmaceutiche e sanitarie non coperte dal S.S.N. ed hanno un reddito I.S.E. non superiore al minimo vitale.

Tale contributo è annuale e viene erogato nella misura del 50% delle spese sostenute e comunque fino ad un massimo di € 500,00, previa presentazione degli scontrini fiscali.

Le richieste devono essere presentate, entro il 31 luglio di ogni anno, su modelli predisposti dall'ufficio servizi sociali e devono essere corredate da attestazione ISE.

Il Responsabile del servizio, in presenza di richieste superiori all'ammontare stabilito nel programma annuale, redige una graduatoria in base all'ISE.

## **NORME FINALI**

### **Art. 21 – Albo beneficiari**

In esecuzione del Decreto Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n.118 il Comune istituisce l'Albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.

L'Albo suddetto viene aggiornato entro il 30 aprile di ogni anno.

Nell'Albo suddetto, oltre alle generalità dei soggetti assistiti, saranno specificati i seguenti elementi:

- Entità del contributo o dell'intervento assistenziale;
- Disposizione legislativa e/o regolamentare in base alla quale è stato concesso il contributo;
- Estremi del provvedimento con cui è stato disposto il contributo;

Gli adempimenti per la predisposizione e per l'aggiornamento dell'Albo competono ai responsabili del procedimento dei vari servizi, i quali di concerto devono provvedere alla definizione dell'Albo nel suo complesso.

Una volta definito l'Albo sarà depositato presso l'ufficio Servizi Sociali, a disposizione di chiunque possa avere interesse alla visione; tale deposito sarà reso noto con apposito avviso da affiggere all'albo comunale per 30 giorni consecutivi.

Sarà cura procedere anche all'informatizzazione dell'Albo di cui al presente articolo, consentendone l'accesso gratuito, anche per via telematica.

### **Art. 22 – Utilizzo dati personali**

Il Responsabile del procedimento dei vari servizi sono responsabili di ogni informazione relativa ai soggetti richiedenti.

Tali informazioni vengono utilizzate esclusivamente per l'applicazione del presente regolamento.

### **Art. 23 – Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le norme di legge e dei regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

## **Art. 24 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.

E' abrogato e sostituito con il presente il "Regolamento per l'emanazione degli atti patrimoniali favorevoli per i destinatari" approvato con Delibera di C.C. n. 99 del 15.10.1992.